

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1095

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LABATE, TURCO, BATTAGLIA, DI SERIO D'ANTONA, GIACCO,  
PETRELLA, RUZZANTE, ZANOTTI**

Istituzione della professione socio-sanitaria di chinesologo

*Presentata il 28 giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento relativo all'integrazione socio-sanitaria (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001) rende necessario dare corpo alla costituzione dell'area delle professioni socio-sanitarie come previsto dall'articolo 3-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

Tra i profili da individuare trova collocazione il profilo di chinesologo, figura non ancora regolamentata dal Ministero della sanità, ma che da tempo opera con ottimi risultati per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute.

Infatti una concezione della salute come quella attuale intesa come stato di benessere psicofisico rende necessario individuare profili che vadano oltre l'ordi-

naria area sanitaria in senso stretto. Del resto nella passata legislatura, inoltre, con uno specifico ordine del giorno votato all'unanimità dalla Camera dei deputati i colleghi si sono espressi per l'inserimento del profilo del chinesologo nell'area delle professioni socio-sanitarie.

La proposta di legge all'articolo 1 istituisce la professione di chinesologo individuandone il relativo profilo e le modalità della formazione professionale.

L'articolo 2 definisce i contesti operativi della nuova professione socio-sanitaria, specificando il campo autonomo di intervento e le regole da seguire nel campo sanitario, ove il professionista dovrà tenere conto della diagnosi e della prescrizione medica.

L'approvazione di questa proposta di legge non potrà che meglio articolare la composita e complessa area delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, adeguandola all'evoluzione tecnica e scientifica.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Istituzione della professione).*

1. È istituita la professione socio-sanitaria di chinesiologo.

2. Il chinesiologo è il professionista in possesso del diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica o della laurea in Scienze motorie che opera nel settore socio-sanitario con interventi nelle attività motorie, su soggetti di ogni età, finalizzati all'educazione, alla formazione, alla prevenzione, al mantenimento, alla correzione posturale, al recupero e al mantenimento della motricità dei disabili, alla rieducazione attiva.

## ART. 2.

*(Contesti operativi).*

1. Il chinesiologo attua la propria azione in piena autonomia e con diretta responsabilità professionale attraverso la programmazione, l'insegnamento e la guida del « movimento umano razionale » fatto eseguire sia a corpo libero nelle varie stazioni che con l'ausilio di attrezzature da lui ritenute idonee al raggiungimento degli scopi specifici oggetto della professione.

2. Se l'intervento espletato rientra nel settore sanitario il chinesiologo dovrà operare tenendo conto della diagnosi e della prescrizione medica.

3. La presenza del chinesiologo nel settore socio-sanitario va valutata anche nell'ambito dei nuovi processi di attività che privilegiano interventi pluridisciplinari ed all'interno di precisi rapporti di competenza e di responsabilità.

4. Rientrano nella competenza del chinesiologo l'attività didattica, di studio e di ricerca, nonché la consulenza in materia

di controversie relative all'oggetto della professione.

5. Il chinesiologo svolge la sua attività professionale nelle palestre ed in strutture socio-sanitarie pubbliche o private, in regime di lavoro dipendente ovvero libero professionale.

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0009810\*